



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1831

Disposizioni in materia di allontanamento del minore

22/04/2026 - 17:02

Indice

1. DDL S. 1831 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1831	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378(pom.) del 24/03/2026	12
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 382(ant.) del 01/04/2026	18
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 385(pom.) del 14/04/2026	23
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294(ant.) del 22/04/2026	29
1.4. Trattazione in consultiva	30
1.4.1. Sedute	31
1.4.2. Resoconti sommari	32
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	33
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537(pom.) del 31/03/2026	34

1. DDL S. 1831 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1831

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di allontanamento del minore

Iter

14 aprile 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1831

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Lucio Malan \(FdI\)](#)

Cofirmatari

[Massimiliano Romeo \(LSP-PSd'Az\)](#), [Maurizio Gasparri \(FI-BP-PPE\)](#), [Michaela Biancofiore \(Cd'I-UDC-NM \(NcI, CI, IaC\)-MAIE-CP\)](#)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 31 marzo 2026.

Presentazione

Presentato in data **11 marzo 2026**; annunciato nella seduta n. 398 dell'11 marzo 2026.

Classificazione TESEO

ALLONTANAMENTO DEI MINORI

Articoli

PERIZIE (Art.1), TUTELA DELLA SALUTE (Art.1), MINORI (Art.1), ASSISTENTI SOCIALI (Art.1), PSICOLOGI (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), SPESE GIUDIZIARIE (Art.2), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 24 marzo 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **[2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede redigente l'11 marzo 2026.

Annuncio nella seduta n. 398 dell'11 marzo 2026.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1831

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1831

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALAN**, **ROMEO**, **GASPARRI** e **BIANCOFIORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2026

Disposizioni in materia di allontanamento del minore

Onorevoli Senatori. - Le disposizioni proposte intendono rafforzare l'istruttoria da compiersi in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare nell'ambito dei procedimenti *de potestate*. Si intende assicurare che, prima di assumere decisioni sul suo collocamento extrafamiliare, venga valutato comparativamente il beneficio collegato all'interruzione della situazione di pregiudizio in atto con le conseguenze derivanti dal distacco dall'ambiente familiare sotto il profilo della salute psico-fisica del minore. Si prevede, dunque, che il giudice compia sempre un'attenta ponderazione di tutti gli elementi acquisiti valutando in ogni caso le diverse possibili soluzioni.

L'articolo 1 interviene sul codice di procedura civile inserendo all'interno del rito unificato di famiglia l'articolo 473-*bis*.25.1. Il primo comma del nuovo articolo subordina il provvedimento di allontanamento ad una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dall'ambiente familiare o eterofamiliare, l'analisi dei possibili interventi, compreso l'allontanamento, e la valutazione comparativa delle loro prevedibili conseguenze sullo stato psico-fisico del minore. La norma intende anche chiarire che la consulenza prevista costituisce un eventuale ampliamento degli accertamenti già contemplati dall'articolo 473-*bis*.25, sui quali si innesta laddove necessario.

Il secondo comma dispone che la consulenza sia sempre collegiale e quindi affidata a specifiche e distinte professionalità. Si intende così garantire la completezza e la particolare affidabilità e la terzietà del collegio peritale dell'accertamento che riguarda ogni aspetto utile e necessario ai fini della decisione da adottare. Alla figura del neuropsichiatra infantile, professionista che garantisce una solida base nella valutazione finale da compiersi, saranno affiancati un pediatra e un neuropsichiatra infantile esterni e appartenenti ad un ente pubblico in possesso delle comprovate competenze specificamente adeguate al caso concreto. I consulenti sono individuati secondo i meccanismi previsti dal codice di procedura civile e dalle disposizioni di attuazione per assicurare la sistematicità dei meccanismi di nomina e di svolgimento delle operazioni peritali. Con il terzo comma si puntualizza e si rafforza lo specifico obbligo di motivazione posto in capo al giudice all'esito della consulenza. Si prevede, dunque, che si dia analitico conto non solo di tutte le soluzioni vagliate e delle ragioni della rispondenza della misura adottata al superiore interesse del minore, ma anche del contenuto della perizia e di ogni eventuale ulteriore elemento sottoposto alla sua valutazione. Si intende porre l'accento sulla particolare importanza del percorso motivazionale ogni qual volta si stia valutando l'allontanamento di un minore dall'ambiente familiare.

Il quarto e ultimo comma prevede che, nei casi in cui il pregiudizio del minore renda particolarmente urgente il provvedere, la decisione può essere adottata a prescindere dalla consulenza tecnica di cui si è detto. Trattasi in particolare:

- dell'articolo 403 del codice civile, in cui l'emergenza nel provvedere è collegata ai casi in cui « il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere »;

- delle ipotesi in cui vi è urgenza di provvedere nell'ambito di altri procedimenti, quando sono comunque emersi abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno appunto del minore.

È fatto salvo il diritto della parte interessata di chiedere ed ottenere, successivamente all'allontanamento disposto ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, ove convalidato dal tribunale, l'espletamento della consulenza tecnica prevista dai commi precedenti.

L'articolo 2 pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio prevista dall'articolo 473-bis.25.1 del codice di procedura civile temporaneamente a carico dell'erario secondo il meccanismo dell'anticipazione previsto dall'articolo 131 del testo unico in materia di spese di giustizia, indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione intende evitare che la previsione di obbligatorietà della consulenza si traduca in oneri eccessivi per le parti interessate. È fatto salvo, comunque, il meccanismo di recupero delle spese all'esito del giudizio come previsto dallo stesso testo unico.

L'articolo 3 detta disposizioni sulla applicabilità delle nuove norme anche ai procedimenti pendenti, così da consentire l'accertamento peritale anche nelle situazioni *sub iudice* nelle quali sia stato già emesso un provvedimento sull'allontanamento del minore.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di allontanamento del minore)

1. Dopo l'articolo 473-bis.25 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 473-bis.25.1. - *(Consulenza tecnica sull'allontanamento del minore)* - L'allontanamento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è disposto previa consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'articolo 473-bis.25. La consulenza ha ad oggetto l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dall'ambiente familiare o eterofamiliare in cui il minore stabilmente viva, l'analisi dei possibili interventi, compreso l'allontanamento, e la valutazione comparativa delle loro prevedibili conseguenze sullo stato psico-fisico del minore.

L'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica collegialmente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile e a un medico pediatra, entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti ad un ente pubblico, e a uno o più professionisti in possesso di adeguate e comprovate competenze in relazione all'oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

All'esito della consulenza tecnica, nella motivazione della decisione il giudice dà specificamente conto del contenuto della perizia, di ogni elemento rilevante sottoposto alla sua valutazione nel corso dell'istruttoria, delle possibili soluzioni alternative vagliate e delle ragioni della rispondenza della misura adottata al superiore interesse del minore.

Nei casi di cui all'articolo 403 del codice civile e, comunque, quando vi sia urgenza, nei procedimenti in cui sono emersi abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento è disposto anche in mancanza della consulenza tecnica, che, nel caso di allontanamento ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, ove convalidato dal tribunale, è successivamente espletata su richiesta di una delle parti ».

Art. 2.

(Spese per la consulenza tecnica d'ufficio sull'allontanamento del minore)

1. Gli onorari dovuti ai componenti del collegio nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.25.1, secondo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si considerano anticipati dall'erario ai sensi dell'articolo 131, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 del medesimo testo unico.

Art. 3.

(Regime temporale di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore ovvero alla modifica o alla cessazione del collocamento.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1831

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di allontanamento del minore

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 378 \(pom.\)](#)

24 marzo 2026

[N. 382 \(ant.\)](#)

1 aprile 2026

[N. 385 \(pom.\)](#)

14 aprile 2026

[N. 294 \(ant.\)](#)

22 aprile 2026

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378(pom.) del 24/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 24 MARZO 2026

378^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi interventi ulteriori in discussione generale, chiede alla senatrice Stefani se abbia predisposto una proposta di parere.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, esprime l'intenzione di formulare una proposta di parere non ostativo sul provvedimento, in assenza di indicazioni della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di una proposta di parere contrario sul disegno di legge, alternativo a quello della relatrice e chiede a tal fine un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RAPANI](#) (FdI), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo - adottato come testo base dalla 9^a Commissione - e dei relativi emendamenti. Il provvedimento si compone di 16 articoli e reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, ed è diretto ad ampliare l'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività, valorizzare la formazione e le competenze professionali nonché rafforzare la tutela del consumatore e contrastare l'abusivismo. Gli articoli 1, 2 e 3 recano modifiche alla legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, ricomprendendovi quella di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia: in particolare, sono definite dal nuovo articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990 (introdotto dall'articolo 8 del provvedimento) le attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'articolo 4 interviene sull'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento di tali attività e le modalità di esercizio, prevedendo che nelle imprese artigiane e non

artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale, che lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e che l'attività possa essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante. L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia è l'articolo 10, che aggiorna il sistema sanzionatorio modificando l'articolo 12 della citata legge n. 1 del 1990, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento «Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7-bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7-bis, commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7-bis, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Di competenza è poi anche l'articolo 14, che modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005 (la legge che disciplina l'attività di acconciatore) aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore prevedendo importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro. Con riferimento agli emendamenti presentati, si segnalano le seguenti proposte di interesse della Commissione giustizia: emendamento 10.2, che estende le sanzioni amministrative pecuniarie anche a chiunque organizzzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla legge n. 1 del 1990 in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'emendamento 10.3, che sostituisce il comma 2 in materia di sanzioni per l'esercizio in forma abusiva dell'attività di estetista prevedendo l'immediata chiusura dell'attività e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione professionale o di presentare istanza di iscrizione per un periodo di cinque anni, e attribuendo le funzioni di controllo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. L'emendamento 14.1, che sostituisce integralmente l'articolo dedicato alle sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di acconciatore prevedendo le medesime sanzioni introdotte con riferimento all'esercizio abusivo delle professioni di estetista etc. In particolare, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e, in caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, anche la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. L'emendamento inoltre estende la medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche a chiunque organizzzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla presente legge in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non essendovi osservazioni da formulare sia sul testo che sugli emendamenti, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che interviene in materia particolarmente delicata, quale quella dell'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, incidendo tanto sul piano delle garanzie procedurali quanto su quello dell'organizzazione dell'istruttoria tecnica e del relativo regime finanziario. L'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 473-bis.25.1, disciplinando in modo puntuale il ricorso alla

consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti aventi ad oggetto l'allontanamento del minore ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile. In particolare, la disposizione prevede, quale regola generale, che l'allontanamento sia disposto previa acquisizione di una consulenza tecnica, che assume quindi un ruolo centrale nell'istruttoria. La consulenza è chiamata a svolgere una funzione ampia e articolata: da un lato, deve accertare la sussistenza di eventuali condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dal contesto familiare o eterofamiliare; dall'altro, deve analizzare i possibili interventi, incluso l'allontanamento, e procedere a una valutazione comparativa delle conseguenze che ciascuna soluzione potrebbe determinare sul benessere del minore. Si tratta, dunque, di un'impostazione che mira a rafforzare la base conoscitiva del giudice, orientandone la decisione verso una valutazione il più possibile completa e ponderata. Particolarmente significativa è la disciplina relativa alla composizione del collegio peritale. Il legislatore prevede infatti che la consulenza sia affidata congiuntamente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile, a un medico pediatra - entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti a un ente pubblico - nonché a uno o più professionisti dotati di adeguate competenze, iscritti negli albi dei consulenti tecnici. Viene inoltre espressamente richiesto che tali soggetti non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, a garanzia dell'imparzialità dell'accertamento. La norma rafforza altresì l'obbligo di motivazione del giudice, stabilendo che la decisione debba dare specificamente conto del contenuto della consulenza tecnica, degli elementi istruttori acquisiti, delle soluzioni alternative considerate e delle ragioni per le quali la misura adottata risponda al superiore interesse del minore. Si tratta di una previsione che mira a rendere più trasparente e verificabile il percorso decisionale. Sono tuttavia previste eccezioni alla necessità della consulenza tecnica nei casi di urgenza. In particolare, nei procedimenti in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 403 del codice civile, nonché nei casi di abusi familiari o violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento può essere disposto anche in assenza della consulenza, che viene eventualmente svolta in un momento successivo. In tal modo, il legislatore intende bilanciare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di intervento immediato nei casi di pericolo. L'articolo 2 disciplina il profilo economico della consulenza tecnica, prevedendo che gli onorari dei componenti del collegio siano anticipati dall'erario ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia. La disposizione assicura, dunque, la sostenibilità economica dell'istituto, senza gravare direttamente sulle parti, pur mantenendo ferma la disciplina del recupero delle spese nei casi previsti. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore o alla modifica o cessazione del collocamento. La scelta evidenzia la volontà del legislatore di rendere immediatamente operative le nuove garanzie, anche nei procedimenti già pendenti. Infine, l'articolo 4 contiene la copertura finanziaria, quantificando gli oneri in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e individuando le relative risorse mediante riduzione del fondo di cui alla legge n. 190 del 2014.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il **PRESIDENTE** informa che nella seduta di giovedì si svolgerà l'ultima audizione prevista sul provvedimento. Chiede se vi siano comunque interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il **PRESIDENTE**, non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, propone di fissare il

termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(722) CANTALAMESSA. - *Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso*

(1513) CANTALAMESSA e altri. - *Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori*

(1655) RUSSO e altri. - *Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1655 e 1513, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 722 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1655 e 1513, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 722 che si compone di 2 articoli. Come precisato nella relazione illustrativa il disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tal fine prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisca reato di apologia ai sensi dell'articolo 414 del codice penale. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-bis e 416-ter del codice penale. Il successivo articolo 2, invece, reca una integrazione al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale - relativo alla fattispecie di apologia di reato - aggiungendo un periodo a norma del quale «Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter si applica la reclusione da due a sette anni». Come è noto, l'articolo 414 del codice penale contempla due ipotesi di reato distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che presentano profili strutturali differenti. Il disegno di legge in esame interviene appunto sulla fattispecie di apologia, disciplinata dal terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevedendo, rispetto alla pena base della reclusione da uno a cinque anni, un aggravamento della stessa - reclusione da due a sette anni - laddove l'apologia riguardi i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. Poiché la fattispecie introdotta dal disegno di legge - pur incidendo su un diverso articolo del codice penale - riguarda le analoghe condotte di apologia oggetto dell'Atto Senato 1655, già illustrato, che introduce il reato di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa, propone la congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1655 e 1513.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 722 a quella dei disegni di legge nn. 1513 e 1655.

La Commissione conviene.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) riservandosi un esame più approfondito dei testi interviene per manifestare le proprie perplessità in ordine al rispetto dei principi di tassatività e tipicità del diritto penale delle nuove fattispecie di reato previste dai disegni di legge in esame. In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 722, ritiene di difficile individuazione l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal mero "atteggiamento": al riguardo pur essendo certamente comprensibili ed apprezzabili le intenzioni che hanno guidato l'iniziativa legislativa, è necessario un approfondimento. Come è stato evidenziato anche nel corso del dibattito sul decreto-legge cosiddetto sicurezza, Atto Senato n. 1818, è infatti fondamentale, nel caso di introduzione di nuove fattispecie di reato, preservare i principi cardine del diritto penale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(433) IANNONE e altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di*

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata

(487) SCALFAROTTO. - Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit

(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 487 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 487 che si compone di un unico articolo volto a modificare l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente la destinazione dei beni e delle somme dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La lettera a) dell'articolo 1 afferma il principio secondo cui i proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 48 (comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale o ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale) sono destinati prioritariamente a sostenere le spese di conservazione e gestione rendicontate dagli stessi, prevedendo anche la possibilità di utilizzare tali proventi per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei predetti beni immobili assegnati, purché questi siano stati concordati con il comune ove l'immobile è sito. La lettera b), invece, al fine di evitare che gli enti *non profit* di cui al comma 3 lettera c) possano trovarsi privi di risorse per la gestione e il rilancio dei beni assegnati, stabilisce che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano destinati, per una quota definibile tra il 30 e il 50 per cento del totale, determinata con decreto ministeriale adottato con cadenza annuale, alle medesime finalità contemplate dalla lettera a). Data l'analogia di materia con i disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628 chiede la congiunzione del disegno di legge a quelli citati. Informa inoltre la Commissione di aver presentato, su questo tema, alcuni emendamenti al decreto sicurezza in corso di esame presso la 1a Commissione, emendamenti che nascono all'esito di un confronto specifico all'interno del Comitato istituito sul tema all'interno della Commissione parlamentare antimafia.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 487 a quella dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(1438) FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di cognome

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 febbraio scorso la relatrice, senatrice Rossomando, aveva richiesto di riprendere l'esame dei provvedimenti successivamente all'impegno per la campagna referendaria. Dal momento che i disegni di legge in esame sono calendarizzati per l'Aula a partire dalla settimana del prossimo 19 maggio, chiede alla relatrice come intenda procedere.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), relatrice, ricorda di aver più volte sollecitato i componenti della Commissione sulla formulazione di specifiche indicazioni al fine di consentirle di formulare una proposta di testo unificato, da adottare come testo base. Poiché allo stato non sono ancora pervenute indicazioni dai Gruppi, per la predisposizione del testo farà pertanto riferimento alle indicazioni emerse nel corso delle audizioni. Ricorda tuttavia che, prima della calendarizzazione in Aula dei provvedimenti sull'attribuzione del cognome ai figli, è previsto in calendario per i lavori dell'Assemblea l'esame dei disegni di legge relativi alla modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita nuovamente tutti i componenti della Commissione a fornire contributi alla relatrice per la predisposizione di un testo su cui basare il seguito dell'esame. In ogni caso fa presente che, come emerso nell'ampio ciclo di audizioni svolto, già la Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2022 ha sancito l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori al figlio: uno dei compiti della Commissione è individuare il criterio in base al quale scegliere l'ordine di attribuzione dei cognomi. In ogni caso, la Presidenza della Commissione è tenuta ad organizzare i lavori in modo da assicurare la conclusione dei provvedimenti iscritti nel calendario dell'Assemblea in tempo utile per il loro esame da parte dell'Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 382(ant.) del 01/04/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 1° APRILE 2026
382^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) ZULLO e altri. - Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e non ostativo con osservazione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Campione aveva illustrato i contenuti di competenza della Commissione del provvedimento e di relativi emendamenti, proponendo un parere non ostativo sul testo ed un parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. 386)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute osservazioni non ostative con un rilievo della 1^a Commissione e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 22 aprile.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE, ferme restando le eventuali decisioni dell'Ufficio di Presidenza sulla possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, chiede se vi siano già interventi in discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (M5S), riservandosi di intervenire più ampiamente all'esito di eventuali approfondimenti rileva come ad una prima lettura il testo del provvedimento sembra non tener conto delle effettive modalità di svolgimento e delle procedure relative all'affidamento dei minori. Non

sfugge, ovviamente, che il disegno di legge trae origine dalla vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco" ma, data la delicatezza della materia, ritiene opportuno spogliarsi del colore politico e formulare una riflessione più ampia di carattere tecnico che metta in luce le difficoltà applicative oggettive delle disposizioni che si intendono introdurre. In linea più generale, si dichiara favorevole ad una riflessione più ampia sul tema dell'affidamento dei minori in quanto, come già ripetutamente sottolineato in sede di esame del disegno di legge n. 1694, già approvato in via definitiva, è quanto mai opportuno un approfondimento sul tema, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra i minori allontanati dalla famiglia di origine per ragioni dipendenti da temporanee difficoltà economiche della stessa e quelli allontanati in ragione di episodi di violenza familiare e domestica. Se il disegno di legge n. 1694 ha rappresentato un'occasione persa perché di contenuto troppo limitato, auspica che l'esame da parte della Commissione del tema più generale degli allontanamenti dei minori possa finalmente prendere in esame tutte le criticità di questo tipo di procedimenti. Il provvedimento in discussione in realtà presenta numerosi aspetti che rischiano di complicare oltremodo un procedimento che è, per sua natura, assai delicato: in primo luogo, il disegno di legge svilisce la figura del giudice dando rilevanza eccessiva alla decisione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU). È invece noto che la CTU rappresenta una mera misura a sostegno del procedimento mentre l'attività del giudice è essenziale nell'individuare il provvedimento che al meglio tuteli l'interesse del minore. Imporre quindi un obbligo specifico di motivazione al giudice sull'esito della consulenza tecnica rappresenta certamente un elemento del tutto estraneo ai procedimenti di questa natura, in cui si respira invece un clima di estrema collaborazione delle parti con il magistrato: peraltro, più che la consulenza tecnica andrebbe valorizzato l'ascolto del minore, che in questi casi è fondamentale. Sotto il profilo procedurale, poi, sarà estremamente complesso individuare i membri del collegio competente ad effettuare la consulenza tecnica in quanto si tratta di professionisti con particolari specializzazioni, esterni agli albi dei tribunali: in questi procedimenti, invece, non si può perdere tempo prezioso in quanto essi incidono sull'interesse dei minori. Quanto invece ai costi della consulenza tecnica, sebbene l'articolo 2 li consideri anticipati dall'erario, occorrerà poi effettivamente verificare l'aggravio di spesa sulle parti del procedimento. Piuttosto, andrebbe investito fortemente nella formazione degli assistenti sociali, che è cruciale in queste situazioni poiché consente di affrontarle con strumenti adeguati. Infine, il provvedimento fa riferimento ad una maggiore celerità dei procedimenti, obiettivo del tutto contraddetto sia dal contenuto generale del disegno di legge, sia dall'ipotesi del tutto eccentrica della retroattività delle disposizioni introdotte ai procedimenti già in corso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, approvato dalla Camera dei deputati

(90) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale

(1716) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale

(1717) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

(1743) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il **PRESIDENTE** ricorda preliminarmente che i disegni di legge, inizialmente assegnati in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente lo scorso 27 gennaio.

Al riguardo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), anche con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri sulla prosecuzione dei lavori sui provvedimenti in titolo, informa che nell'ultima Conferenza dei Capigruppo è stato tenuto fermo il calendario vigente, integrandone il contenuto con l'esame di alcuni decreti-legge. Pertanto, se la Commissione fosse nelle condizioni di concludere i propri lavori nelle prossime due settimane, si potrebbe già fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) rileva come il calendario vigente per le prossime settimane individui una serie di disegni di legge da esaminare da parte dell'Assemblea non ancora conclusi dalla Commissione, ad esempio anche l'atto Senato n. 1663. Appare pertanto ragionevole immaginare una più generale riprogrammazione.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce ancora una volta come fin dalla sua prima proposta, incentrata sul concetto di "consenso riconoscibile", aveva provato a tracciare un percorso che trovasse l'accordo di tutti i Gruppi su un tema di estrema importanza e delicatezza. Anche alla luce del dibattito svoltosi ieri si profilano due distinte ipotesi circa la prosecuzione dei lavori: la Commissione può stabilire un termine molto breve per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base, oppure può prendere atto che, come emerso anche dalle audizioni, occorre lavorare su alcune modifiche di natura tecnica. Si tratta cioè di allineare i richiami operati all'articolo 609-*bis* del codice penale da altre fattispecie di reato come la violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del medesimo codice. Una ulteriore riflessione riguarda la questione relativa alla natura del rapporto tra il primo e il terzo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale, come formulato nel testo unificato, al fine di evitare incertezze qualificatorie circa la natura giuridica di reato autonomo o aggravante del terzo comma. Parimenti, è stato evidenziato come l'attenuante della particolare tenuità del fatto debba essere considerata all'interno di una riflessione sistematica che tenga conto anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente. Il suo auspicio, in qualità di relatrice, è quello di licenziare un testo omogeneo e tecnicamente ineccepibile, dal momento che la Commissione tutta ha svolto un ampio approfondimento istruttorio.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime, a nome del suo Gruppo, una preferenza per la seconda ipotesi avanzata dal Presidente, in quanto occorre assicurare la coerenza sistematica delle disposizioni introdotte e l'allineamento di tutte le fattispecie che richiamano l'articolo 609-*bis* del codice penale. La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva come l'individuazione di soluzioni tecniche convergenti è sempre molto difficile nella fase successiva a quella della presentazione degli emendamenti, anche perché in quella fase acquisisce un ruolo molto rilevante l'interlocuzione con il Governo. Propone pertanto di valutare la possibilità di istituire un Comitato ristretto per la formulazione di un testo che tenga conto di tutti i miglioramenti tecnici suggeriti nelle audizioni, a partire dall'allineamento delle diverse fattispecie.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce di non essere favorevole al testo di modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale approvato dalla Camera dei deputati, che presenta numerose criticità come sottolineato da quasi tutti gli esperti auditi. Dichiaro, pertanto, di essere assolutamente favorevole al lavoro di allineamento delle pene proposto dal Presidente, in quanto l'articolo 609-*bis* è richiamato per il trattamento sanzionatorio di reati sessuali particolarmente gravi, come il reato di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo. Anzi, la sua personale opinione, corroborata anche dai suggerimenti di numerosi esperti, è quella di valutare una ristrutturazione completa dei reati a valenza sessuale, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali all'interno di una sistematica organica. In conclusione, si dichiara favorevole a che la Commissione disponga di tutto il tempo necessario per elaborare un testo tecnicamente ineccepibile diretto a modificare quello approvato dalla Camera dei deputati che non condivide in alcun modo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) in linea di principio si dichiara favorevole all'istituzione di un Comitato ristretto: tuttavia il precedente, rappresentato dal Comitato ristretto istituito per esaminare i disegni di legge nn. 89 e connessi in materia di molestie nei luoghi di lavoro, in cui dopo il raggiungimento di un accordo i lavori si sono bloccati per una decisione unilaterale della maggioranza, costituisce una motivazione per esprimere la sua contrarietà all'istituzione di un nuovo Comitato ristretto. Inoltre, dalla proposta della senatrice Stefani non si evince come e su quale testo si intenda

lavorare. Al riguardo, suggerisce di riflettere sulla possibilità di adottare come base di lavoro le riflessioni svolte da ultimo nell'audizione del dottor Aceto, in quanto le soluzioni proposte hanno - a suo parere - incontrato una certa comune sensibilità. Se il Presidente intende assumere l'impegno a rivedere il testo da lei presentato alla luce di quanto suggerito nell'audizione citata, il Gruppo del Movimento 5 Stelle potrebbe rendersi disponibile anche ad un lavoro comune. Si tratta infatti di individuare una soluzione condivisa che venga incontro a tutti e che comporti l'effettiva disponibilità a raggiungere un accordo anche da parte della maggioranza: resta imprescindibile non arretrare sul principio del consenso che era al centro del testo approvato dalla Camera, in quanto non potrà essere condiviso un impianto fondato sul concetto di dissenso come quello attualmente previsto dal testo unificato.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ribadisce che in questo momento non ci sono certamente le condizioni per arrivare ad un'intesa sul testo unificato presentato dal Presidente in quanto è troppo distante dalla sensibilità del Gruppo del Partito Democratico. Pertanto, se si dovessero accelerare i tempi per dare un termine breve per gli emendamenti non vi sarà alcuna prospettiva di larga condivisione del testo di modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale. Se invece il Presidente dovesse avviare un percorso di condivisione partendo dalla revisione del testo unificato che ha presentato, questo rappresenterebbe un passo che potrebbe condurre ad una riflessione in più anche da parte del Partito Democratico. Ciò a maggior ragione se la revisione del testo unificato dovesse investire anche la reintroduzione del concetto di consenso, riallineandolo al testo approvato dalla Camera dei deputati. In questa prospettiva, si dichiara disponibile ad un approfondimento ulteriore del testo, in tempi congrui, al fine di consentire un lavoro condiviso.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) si richiama integralmente alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) coglie con interesse le dichiarazioni iniziali del Presidente, che ha recuperato le indicazioni di miglioramento pervenute dalle audizioni svolte. Ritiene fondamentale, tuttavia, individuare il testo su cui iniziare un lavoro condiviso in quanto appare molto difficoltoso avviare un percorso comune su un testo, come quello unificato, ormai superato.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto del dibattito, e degli interventi che hanno tutti indicato la necessità di trovare una condivisione più ampia sul testo di riforma del reato di violenza sessuale, anche attraverso l'allineamento delle ulteriori fattispecie di reati sessuali, ritiene utile la proposta avanzata dalla senatrice Stefani di istituire un Comitato ristretto. Come già dimostrato con la sua proposta originaria, infatti, il suo obiettivo in qualità di relatrice è sempre stato quello di individuare il miglior punto di mediazione e una sintesi delle posizioni di tutti i Gruppi: auspica pertanto che questo ennesimo tentativo possa raggiungere l'obiettivo di un testo condiviso e omogeneo. Il compito del Comitato ristretto dovrà quindi essere quello da un lato di risolvere la questione politica partendo dall'introduzione del concetto di consenso riconoscibile al fine di individuare una mediazione condivisa, dall'altro recepire le proposte di modifica e integrazione del testo segnalate nel corso delle audizioni e richiamate nel suo intervento iniziale. Propone pertanto la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione conviene sulla costituzione del Comitato ristretto e il [PRESIDENTE](#) invita pertanto i Gruppi a designare al più presto un proprio rappresentante per la composizione del Comitato medesimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo e non ostativo con la seguente osservazione sugli emendamenti: con riferimento al comma 3 della proposta 5.0.2 si fa presente la necessità di un indispensabile coordinamento delle disposizioni introdotte con il Testo unico stupefacenti, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309.

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 385(pom.) del 14/04/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 14 APRILE 2026

385^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1867) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RASTRELLI (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza. Il decreto-legge n. 19 del 2026, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per l'attuazione del PNRR e si compone di 40 articoli (di cui 8 inseriti nel corso dell'esame presso la Camera. Per le parti di competenza si segna in primo luogo che la Sezione III del Capo II del Titolo I del decreto reca disposizioni urgenti in materia di giustizia nell'ambito degli obiettivi del PNRR. In particolare si segnalano l'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della riforma della giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, modificando la disciplina riguardante la nomina a Presidente di corte di giustizia tributaria, il cui incarico ha durata quadriennale. Ulteriori interventi riguardano il concorso a magistrato tributario, prevedendo che le prove scritte possano essere espletate anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (lettera b); il comma 2 interviene sulla competenza del giudice tributario monocratico di primo grado, aumentando da 5.000 a 10.000 euro il valore delle controversie a questi sottoponibili; tale modifica, ai sensi del comma 6, trova applicazione nei confronti dei ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026. Il comma 4 disciplina infine il concorso straordinario per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari; l'articolo 17, che reca un ampio complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 - Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR. Il comma 1 interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste. In particolare, le lettere a) e b) riguardano l'istituto dell'applicazione a distanza dei magistrati, con lo scopo di smaltire l'arretrato civile. La norma novellata prevedeva la possibilità per il magistrato che abbia già definito i 50 procedimenti a lui assegnati di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti da remoto. Con la novella si consente di replicare lo stesso meccanismo con riguardo ad ulteriori 50 procedimenti - sempre entro il termine improrogabile del 30 giugno 2026 - con conseguente incremento della relativa indennità. La lettera c) integra il testo del decreto-legge n. 117 del 2025 al fine di prevedere la facoltà di nomina straordinaria di 200 magistrati ausiliari, tra quelli in pensione che al momento della domanda non hanno compiuto i settantacinque anni di età, da effettuarsi con decreto del Ministro della giustizia adottato previa deliberazione del CSM. I nuovi magistrati avranno un incarico con durata sino

al 31 dicembre 2026 e saranno assegnati agli uffici con maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi PNRR con riguardo al settore civile. Il comma 3 reca modifiche agli articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. Nel dettaglio, con la lettera a) si aggiungono due commi all'articolo 696 in materia di accertamento tecnico preventivo e ispezione giudiziale: con il nuovo quarto comma si prevede un'ipotesi di sospensione del procedimento dal conferimento dell'incarico al consulente - o, se successivo, dal suo giuramento - fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Si specifica che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, così da non precludere un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza. Con il nuovo quinto comma si stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. Con la lettera b) vengono apportate modifiche analoghe all'articolo 696-*bis*, in materia di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative. Il comma 4 reca una disposizione transitoria, stabilendo che le modifiche introdotte dal comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione nei quali non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica d'ufficio ovvero, nel caso dell'articolo 696-*bis*, non sia stato depositato il verbale di conciliazione. Il comma 6 reca modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, riguardante la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati. In primo luogo, si richiede che il collocamento fuori ruolo possa essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le due condizioni che invece, in base alla normativa previgente erano alternative: un periodo minimo di effettivo esercizio delle funzioni - che, tuttavia passa da 10 a sei anni - e il decorso di un intervallo minimo di tre anni dal rientro in ruolo qualora il magistrato abbia svolto un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. In secondo luogo, si interviene sulla disciplina transitoria del collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo. È previsto altresì che le disposizioni relative al numero massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo non si applicano sino al 31 dicembre 2029 e conseguentemente aggiorna la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 rideterminando nel numero di 200 unità sino al 31 dicembre 2029 il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie. Da ultimo, oltre al coordinamento normativo, si sopprime la disposizione in forza della quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato; l'articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che reca una deroga temporanea al processo penale telematico in grado di appello al fine di coordinarlo con i tempi di effettiva informatizzazione degli uffici giudiziari di secondo grado: la disposizione prevede pertanto che fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali, all'atto di appello del Procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo previgente al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che disponeva il deposito analogico dell'atto. Si segnalano inoltre come di competenza della Commissione le seguenti disposizioni l'articolo 2, comma 13, che interviene sull'attività del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, rafforzandone l'assetto operativo e organizzativo e prorogandone la durata di un anno - fino al 31 dicembre 2027; l'articolo 2, commi da 19 a 21, che autorizzano il Ministero della giustizia per l'anno 2026, a stabilizzare nei propri ruoli, nell'area degli assistenti ed in regime di part time, le unità di personale a tempo determinato già assunte con lo scopo di raggiungere l'obiettivo europeo «Convergenza» (di cui all'articolo 50-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021) che risultino in possesso dei requisiti prescritti; l'articolo 6, comma 4, che modifica la disciplina relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, prevedendo che la decisione del ricorso straordinario assuma la forma del decreto del Presidente del Consiglio di Stato e non più del Presidente della Repubblica, fermo restando il carattere vincolante del parere espresso dallo stesso Consiglio di

Stato, e eliminando il potere di proposta del Ministero competente, residuando in capo a quest'ultimo la sola la fase istruttoria del giudizio; l'articolo 7, comma 7, che inserisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti legittimati a presentare ricorso al giudice amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica e di un concessionario di servizi pubblici per ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; l'articolo 12, commi 1 e 2, che introducono nel codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) l'obbligo per le microimprese di avvalersi di una specifica procedura di notifica delle violazioni di dati personali; l'articolo 21, commi da 5 a 8, riguardano invece l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali al fine di ampliarne l'accesso e l'offerta formativa che adesso ha come destinatari anche chi abbia conseguito una laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati, e non solo i laureati in giurisprudenza e come finalizzazione l'impiego presso le magistrature in generale. Si inseriscono inoltre, tra i soggetti che possono concludere accordi con le università per la creazione di scuole di specializzazione, il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato nonché facoltà e dipartimenti con insegnamenti economici.

Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, il voto contrario alla proposta del relatore sul provvedimento che inserisce molte norme in materia di giustizia e che vede, ancora una volta, la Commissione impossibilitata ad intervenire. Le misure inserite nel provvedimento, infatti, alcune delle quali anche condivisibili, avrebbero avuto bisogno dei necessari approfondimenti ed essere trattate in tempi ragionevoli. Invece, con un metodo inaccettabile che impone sostanzialmente l'esame nel merito di un solo ramo del Parlamento ancora una volta il Senato viene messo nella condizione di ratificare misure legislative discusse ed approfondite solo alla Camera.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), dichiarando di condividere l'intervento della senatrice Lopreiato, ritiene avvilente che il Senato sia messo nella condizione di non poter intervenire in alcun modo su temi di grande rilevanza, senza contare che le misure in materia di giustizia contenute nel provvedimento avrebbero dovuto essere trattate in maniera adeguata dalla Commissione. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo del PD sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia a sua volta il voto contrario del suo Gruppo in quanto ritiene che questo modo di legiferare sia ormai fuori dalle regole del procedimento legislativo, che vede impegnati entrambi i rami del Parlamento. Lamenta in particolare che la Commissione giustizia sulle sue materie sia spesso messa nella condizione di non poter intervenire in maniera adeguata come nel caso del cosiddetto "decreto-legge sicurezza".

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore risulta approvata.

[\(1552\) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio](#)

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordando che la Commissione Giustizia, nella seduta del 16 luglio 2025, ha approvato un parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 1522, con una osservazione riferita al coordinamento tra le norme contenute negli articoli 14 e 17. Ha altresì espresso parere sugli emendamenti il 1° ottobre 2025. Si tratta pertanto di esprimere il parere sugli ulteriori emendamenti 11.8 (testo 2) e 11.151 (testo 2) nonché sui seguenti emendamenti dei Relatori: 5.0.1000 (e sui relativi subemendamenti), 10.1000 (e sui relativi subemendamenti), 12.0.1000 (e sui relativi subemendamenti) e 17.0.1000 (e sui relativi subemendamenti). Sugli emendamenti 11.8 (testo 2) e 11.151 (testo 2) non vi sono osservazioni da formulare rispetto al parere non ostativo espresso sulla versione originaria. Non vi sono altresì osservazioni da formulare: sull'emendamento 5.0.1000 (volto a introdurre modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale) né sui relativi subemendamenti; sull'emendamento 10.1000, (volto a specificare

che le attività svolte dall'imprenditore agricolo, ivi comprese la ricezione e l'ospitalità, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile) né sui relativi subemendamenti; sull'emendamento 12.0.1000 (finalizzato a modificare l'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) né sui relativi subemendamenti; sull'emendamento 17.0.1000 concernente disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica e della procedura di infrazione n. 2023/2187. In particolare, l'emendamento dispone, al comma 2, l'abrogazione all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 del comma 1-*ter* (che prevede sanzioni amministrative per chi esercita la caccia in giorni non consentiti) e del comma 1-*quinqüies* (riguardante sanzioni amministrative per l'abbattimento o cattura di specie non consentite o l'uso di mezzi vietati) né sui relativi subemendamenti.

Per quanto di competenza, pertanto, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene per dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea come il suo Gruppo nella Commissione di merito stia facendo un'importante battaglia per migliorarne il testo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. 386)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta il senatore Bazoli aveva chiesto di poter effettuare un breve ciclo di audizioni. Fa quindi presente che la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha svolto questa mattina un ciclo di audizioni, che propone di acquisire per evitare una duplicazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati al provvedimento segnalando come il suo Gruppo, coerentemente con quanto già ribadito in sede di discussione generale, ha scelto di proporre modifiche mirate e non ostruzionistiche. Dei soli quattro emendamenti presentati, infatti, due proposte sostituiscono integralmente l'articolo 1 del disegno di legge, da un lato valorizzando le indicazioni pervenute dal Garante della *privacy*, dall'altro prendendo a riferimento quanto previsto dal diritto dell'Unione europea. Tutte le proposte, nel complesso, sono dirette a garantire un equilibrio tra due opposte esigenze, entrambi fondamentali, ovvero la tutela della riservatezza e l'esigenza della segretezza delle indagini. Poiché il suo Gruppo con particolare rigore si è speso nel tentare di ricostruire un bilanciamento tra i principi citati in relazione all'acquisizione dei *file di log*, invita la relatrice ed il Governo a considerare le modifiche proposte ai fini di un parere favorevole. Si riserva infine di intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti nel merito specifico delle proposte.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter approfondire le proposte emendative ai fini dell'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in esame inasprisce le pene per il reato di furto d'auto, nel presupposto che l'aumento delle sanzioni possa disincentivare questo tipo di crimini. In linea generale non condivide questa impostazione in quanto l'aumento delle sanzioni non solo non comporta una diminuzione dei reati, ma spesso non tiene conto dell'equilibrio sistematico del codice. Un'ulteriore giustificazione rispetto all'inasprimento delle sanzioni nel caso di furto d'auto è rappresentata dai premi assicurativi troppo elevati che, in particolare in alcune aree del Paese in cui si osserva un numero esponenzialmente più alto di furti d'auto, i cittadini si trovano a pagare.

Richiamandosi all'audizione dei rappresentanti dell'ANIA svolta sul provvedimento, nonché alla sua esperienza professionale pregressa, rileva come in realtà il problema delle compagnie assicurative non è rappresentato tanto dai furti d'auto bensì dalle truffe assicurative attraverso falsi sinistri. Per arginare questo fenomeno è stato fatto un grandissimo lavoro da parte delle compagnie assicuratrici attraverso la predisposizione di *database* e di altri strumenti, che effettivamente hanno contenuto questo tipo di truffe e, conseguentemente, inciso sulla diminuzione dei prezzi delle assicurazioni. Quello dei furti d'auto è davvero un fenomeno che interessa una parte molto piccola del Paese ed esistono già strumenti che consentono di rafforzare le cautele da parte dell'assicurato, come ad esempio le scatole nere. Pertanto alla luce della ricostruzione svolta, le motivazioni di fondo che ispirano il disegno di legge in esame non sono condivisibili.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a mercoledì 22 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine non sono stati presentati emendamenti.

Avverte altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge e che, pertanto, non è ancora possibile procedere al voto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta plenaria, come richiesto da alcuni Gruppi, sarà deliberato un ciclo di audizioni sul provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di condividere, in linea di massima, gli obiettivi di questo provvedimento ovvero la possibilità di offrire ai detenuti tossicodipendenti un'alternativa. Tuttavia, sottolinea come tutte le audizioni svolte abbiano evidenziato numerose criticità riguardanti le misure di dettaglio contenute nel disegno di legge. In primo luogo, è stato rilevato che i posti disponibili nelle

strutture specializzate sono limitati a pochi detenuti; inoltre, i criteri indicati nel disegno di legge sono troppo generici e non consentono di individuare quali detenuti abbiano il diritto di accedere alle misure di detenzione domiciliare previste. Parimenti, il disegno di legge non precisa chi debba appurare lo stato di tossicodipendenza, né chi debba stabilire i criteri di priorità per l'accesso alla detenzione domiciliare nelle strutture di recupero, considerati i pochi posti disponibili. In linea più generale, individuare un percorso di detenzione domiciliare trattamentale dedicato ai soli detenuti tossicodipendenti che si trovano in particolari situazioni rischia di minare il principio della rieducazione della pena che riguarda anche tutti i detenuti. In ogni caso, poiché la finalità generale di evitare la recidiva e di favorire un recupero per i detenuti tossicodipendenti è certamente condivisibile, auspica la possibilità che la Commissione possa lavorare insieme per individuare le soluzioni migliori. Pertanto chiede alla Presidenza di fissare un termine per gli emendamenti sufficientemente ampio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 28 aprile, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294(ant.) del 22/04/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2026

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LAURA D'URBINO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI BRESCIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1831 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DEL MINORE)*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1831

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di allontanamento del minore

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 537 \(pom.\)](#)

31 marzo 2026

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537(pom.) del 31/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 31 MARZO 2026

537^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 10 marzo scorso.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1781) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 10 marzo scorso.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, non avendo osservazioni da formulare, conviene con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al nuovo testo NT1 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la nota istruttoria depositata dal Governo il 25 marzo 2026, preso atto che: vengono forniti ulteriori elementi informativi in relazione sia ai principi e criteri direttivi generali di delega di cui all'articolo 2, sia ai principi e criteri direttivi specifici di cui al Titolo II, sia in relazione alle disposizioni finanziarie e finali di cui all'articolo 33; viene inoltre rappresentato che le autorizzazioni di spesa indicate nella relazione tecnica per il finanziamento delle attività previste dal provvedimento in esame saranno aggiornate per tener conto di quanto previsto dalla legge di bilancio per il triennio 2026-2028, anche ai fini della predisposizione della relazione tecnica di passaggio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.47, 1.80 e 1.81.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 1.2, 1.41 e 1.42.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.51, 2.52, 2.53, 2.64, 2.66, 2.67, 2.68 e 2.94.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 02.1, 2.3, 2.21, 2.35, 2.55, 2.63, 2.73, 2.75, 2.77, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.95, 2.96, 2.97, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 3.12, 3.44 (identico a 3.45), 3.47, 3.48, 3.49, 3.97, 3.101 e 3.113.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 (identico a 5.22), 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.33 e 5.37 (identico a 5.38).

Con riferimento all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.23, 6.24, 6.28, 6.29 e 6.31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.9, 7.10 e 7.11.

Per quanto concerne le proposte emendative all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 8.10, 8.12, 8.13, 8.21, 8.22, 8.23 (identico a 8.24 e 8.25), 8.27, 8.32 e 8.33.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta emendativa 10.8. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 10.7, 10.10, 10.11 (identico a 10.12), 10.13 (identico a 10.14) e 10.15.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 11.7 e 11.10. Occorre valutare inoltre gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.4, 11.5 (identico a 11.6) e 11.12.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.3, 12.4, 12.6, 12.7 (identico a 12.8) e 12.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 13.23.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 14, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 14.17, 14.18 e 14.25 (identico a 14.26).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari connessi alle

proposte 15.6 e 15.7.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.7 (analogo a 16.8), 16.13 (analogo a 16.14), 16.17 (identico a 16.18, 16.19 e 16.20), nonché 16.23 (identico a 16.24).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 17.5, 17.9 e 17.10.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 18.8, 18.9, 18.10, 18.17, 18.22, 18.23 (identico a 18.24 e 18.25), 18.27, 18.28 e 18.31.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari connessi alle analoghe proposte 19.11 e 19.12.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 21, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 21.5, 21.6, 21.12, 21.13, 21.14, 21.17, 21.18, 21.22 e 21.0.1.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.13, 22.16, 22.22, 22.25, 22.26 e 22.27.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 23, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.4.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 24.6, 24.7, 24.12, 24.23, 24.28, 24.29 e 24.30.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 25.6, 25.7, 25.15 e 25.16 (identico a 25.17).

In relazione agli emendamenti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.6.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 27, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 27.6, 27.7 e 27.11.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 28.19 e 28.20.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 29, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 29.5, 29.20, 29.21, 29.24 e 29.25.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 30.5, 30.8, 30.9, 30.12 (identico a 30.13), 30.14 e 30.18.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 31.5, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.17 (identico a 31.18) e 31.21.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 32, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 32.6, 32.11 e 32.16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.9, 33.10 e 33.0.3. In relazione all'emendamento 33.0.1 che istituisce un fondo perequativo per l'attuazione dei LEP, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, in luogo di previsione di spesa, dovrebbe essere riformulata come tetto di spesa.

Rappresenta inoltre che, mentre l'autorizzazione di spesa è a carattere permanente, il contributo di solidarietà del settore energetico di cui al comma 3 e l'imposta straordinaria per il settore degli armamenti di cui al comma 4, oltre a necessitare di una verifica della quantificazione del relativo gettito, sono previsti solo per il triennio 2026-2028. Anche le riduzioni di spesa, per le quali occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri ai commi 5 e 6, sono limitate rispettivamente agli anni 2029 e 2028. Considerato che anche i commi 7 e 8 recano disposizioni in materia di entrate, appare necessario acquisire dal Governo una verifica della quantificazione degli effetti finanziari attesi dalla proposta emendativa nel suo complesso. Appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari anche con riferimento agli emendamenti 33.0.4 e 33.0.5. L'emendamento 33.0.2, a fronte di una finalità di spesa presumibilmente a carattere permanente, dispone l'istituzione un fondo perequativo con solo una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2026. A tale riguardo è necessario altresì acquisire dal Governo la

disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri recati dal comma 3. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 33.2, 33.8, 33.11, 33.12, 33.13 e 33.14 (identico a 33.15, 33.16 e 33.17).

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposte ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1748) POTENTI. - Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che, anche alla luce dei precedenti (tra gli altri, atti Senato 486, 821 e 983 della XIX legislatura e 1276, 1658, 2166 e 2416 della XVIII legislatura), che dalla dichiarazione di monumento nazionale non derivano oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire il proprio avviso in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce l'articolo 473-bis .25.1 al codice di procedura civile, con il quale al primo periodo, si dispone che l'allontanamento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è disposto previa consulenza tecnica d'ufficio.

Al secondo periodo viene previsto che l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica collegialmente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile e a un medico pediatra, entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti ad un ente pubblico, e a uno o più professionisti in possesso di adeguate e comprovate competenze in relazione all'oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti tecnici, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

L'articolo 2 dispone che le spese della consulenza tecnica d'ufficio prevista dall'articolo 473-bis.25.1 del codice di procedura civile sono temporaneamente a carico dell'erario secondo il meccanismo dell'anticipazione previsto dall'articolo 131 del testo unico in materia di spese di giustizia, indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al fine di evitare che la previsione di obbligatorietà della consulenza si traduca in oneri eccessivi per le parti interessate. È fatto salvo, comunque, il meccanismo di recupero delle spese all'esito del giudizio come previsto dallo stesso testo unico.

L'articolo 3 detta disposizioni sulla applicabilità delle nuove norme anche ai procedimenti pendenti, così da consentire l'accertamento peritale anche nelle situazioni *sub iudice* nelle quali sia stato già emesso un provvedimento sull'allontanamento del minore.

L'articolo 4 reca una stima degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 2.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari recati dal disegno di legge in esame, nonché la disponibilità delle risorse richiamate a copertura di tali oneri. Risulta pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1845) Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che la quantificazione dell'impatto derivante dalla rideterminazione temporanea delle accise effettuata nella Relazione tecnica è accompagnata da una illustrazione della metodologia seguita e dell'indicazione della banca dati utilizzata, ma non è supportata né dagli specifici dati da assumere alla base della quantificazione (quali i dati sui consumi e le percentuali di consumi per ciascun prodotto sul totale) né dalle aliquote medie applicate ai fini IRES ed IRAP. Poiché in tal modo non risulta possibile effettuare una precisa valutazione circa la prudenzialità della stima, occorre che il Governo fornisca ulteriori elementi e dati informativi, anche per verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*).

Per i profili di copertura di cui all'articolo 5, comma 2, evidenzia che, ai sensi della lettera *a*), si provvede, per un importo complessivo di 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante la riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa dei Ministeri indicati nell'Allegato 1. Detto Allegato reca la mera indicazione dell'importo complessivo della riduzione prevista per il 2026 in corrispondenza degli stati di previsione di ciascun Ministero iscritti nel bilancio di previsione 2026-2028, senza fornire informazioni né sulle autorizzazioni di spesa interessate dalla diminuzione né sui capitoli di riferimento delle corrispondenti autorizzazioni legislative. Sul punto, va evidenziato che la disposizione non appare conformarsi a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui alla copertura di nuovi o maggiori oneri di spesa si può provvedere mediante riduzione degli stanziamenti relativi a precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Ad integrazione dell'Allegato 1, occorre pertanto predisporre, distintamente per ciascun Ministero, un quadro di sintesi delle autorizzazioni di spesa interessate dalle riduzioni degli stanziamenti, con l'indicazione dei capitoli interessati, fornendo altresì rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati per l'anno in corso.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 384)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19-bis, della legge 5 marzo 2024, n. 21. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 7 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica precisa che il provvedimento in esame attua parte della delega contenuta nell'articolo l'articolo 19-bis della legge n. 21 del 2024 (cosiddetta "Legge capitali"), che reca indicazioni puntuali volte alla riforma organica delle sanzioni del Testo Unico della Finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nel loro complesso e detta, al comma 1, i criteri e principi direttivi volti a una complessiva revisione del sistema sanzionatorio.

Per quanto di competenza, l'articolo 2 reca modifiche al Titolo II (Sanzioni amministrative) della Parte V (Sanzioni) del TUF. La relazione tecnica afferma, in particolare, che gli interventi di cui al provvedimento in esame intendono rafforzare l'efficienza e l'efficacia del sistema sanzionatorio in materia di mercati finanziari, nonché le garanzie per i soggetti passibili di applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

Per quanto attiene alla disciplina delle violazioni di carattere non rilevante introdotta dal nuovo

articolo 194-*bis.01* [comma 1, lettera *aa*)], appare necessario acquisire dati di carattere storico circa le sanzioni irrogate per le fattispecie collocate sotto la soglia di 10.000 euro al fine di suffragare con elementi di maggior dettaglio la marginalità del gettito rinunciato, come indicato dalla relazione tecnica.

In merito al potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni o di adottare una dichiarazione pubblica in alternativa alle sanzioni pecuniarie previsto dal nuovo articolo 194-*bis.1* [comma 1, lettera *cc*)], osserva che quest'ultimo sembra trasformare un potere attualmente circoscritto ai casi di inosservanza di specifiche norme, individuate dagli articoli 194-*quater* e 194-*septies* [di cui il comma 1, lettera *dd*), dispone l'abrogazione], in uno strumento di portata più ampia. Al riguardo, andrebbe chiarito se la facoltà di privilegiare misure correttive rispetto a quelle pecuniarie non possa determinare un minor gettito, anche considerato che la relazione tecnica non chiarisce se l'eventuale aumento della sanzione fino a un terzo in caso di inosservanza dell'ordine sia idoneo a compensare le minori entrate da mancata irrogazione immediata della sanzione.

Riguardo, infine, alla procedura per la contestazione e l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF, di cui al riformulato articolo 195, comma 7 [comma 1, lettera *ee*)], pur considerata la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6 e il carattere procedurale della disposizione affermato dalla relazione tecnica, appare necessario fornire elementi di informazione volti a escludere che il trasferimento della giurisdizione esclusiva al TAR Lombardia, sede di Milano, possa rendere necessario un potenziamento delle dotazioni strumentali del plesso giudiziario interessato dall'accentramento funzionale, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 3, rileva che le norme in esame modificano la disciplina relativa alle disposizioni comuni del sistema sanzionatorio amministrativo contenuta nella Parte V, Titolo II-*bis* del TUF.

Con riferimento al complesso delle misure recate dall'articolo in esame, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, che non esclude l'eventualità che le misure previste dalle norme in esame possano ridurre le sanzioni irrogate, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione al fine di escludere che le predette misure, pur finalizzate ad aumentare la compliance e deflazionare il contenzioso, possano determinare una riduzione degli incassi provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Parte V del TUF, rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento ai criteri di calcolo della sanzione nell'ambito della riapertura del procedimento sanzionatorio relativo all'istituto degli impegni [articolo 3, comma 1, lettera *a*)], la relazione tecnica non fornisce informazioni circa gli effetti finanziari derivanti dai diversi criteri di calcolo delle sanzioni pecuniarie ma si limita a demandare l'applicazione delle stesse al regolamento delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob), alla cui responsabilità vengono rimessi l'esercizio della funzione sanzionatoria e il compito di circoscrivere l'applicazione dell'istituto in questione. Al fine di escludere eventuali effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato, andrebbero forniti dati circa il gettito atteso delle entrate da sanzioni calcolate sulla base dei nuovi criteri introdotti dalle norme in esame rispetto a quello incorporato nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Inoltre, ulteriori elementi di valutazione andrebbero acquisiti con riferimento al nuovo istituto della applicazione concordata delle sanzioni [articolo 3, comma 1, lettera *b*), cpv. "Art. 196-*quater*."], che consente, tra l'altro, non solo di definire l'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta entro limiti ridotti rispetto a quelli ordinari ma anche di accedere al pagamento rateale delle stesse. A tale riguardo, andrebbero acquisite rassicurazioni circa l'assenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato a seguito dell'applicazione di limiti edittali ridotti delle sanzioni rispetto ai limiti ordinari. Inoltre, medesime rassicurazioni andrebbero acquisite in relazione alle modifiche al regime del pagamento in misura ridotta delle sanzioni [articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso "Art. 196-*quinquies*."]. Il nuovo articolo 196-*quinquies*, che riproduce con alcune modifiche il testo dell'abrogato articolo 194-*quinquies*, amplia le fattispecie cui sono applicabili le sanzioni in forma ridotta. Analoghe informazioni, volte ad escludere effetti negativi sul gettito, dovrebbero essere fornite in merito all'estensione dell'istituto degli impegni alle violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 340 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE ([n. 382](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, come indicato all'articolo 1, reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024 e alla direttiva (UE) 2024/1500/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 al fine di rafforzare la tutela della parità di trattamento di cui alle direttive 79/7/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e 2006/54/CE e 2010/41/CE, assicurando la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego. Per quanto di competenza, relativamente alle funzioni attribuite all'Organismo per la parità dall'articolo 4, anche se la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, andrebbero comunque forniti elementi informativi circa le risorse disponibili per lo svolgimento delle attività indicate.

In relazione alla possibilità di costituire sezioni territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *i*), pur trattandosi di una facoltà, sarebbe opportuno evidenziare le risorse eventualmente disponibili a tale fine.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 5, in relazione alla componente di spesa relativa al personale dell'Ufficio posto alle dipendenze dell'Organismo andrebbe fornita conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi assunta di 10 ore di straordinario mensili per il personale non dirigenziale.

In generale, sulla tabella della relazione tecnica riepilogativa dei fabbisogni di spesa funzionali e strumentali, andrebbero forniti i criteri e parametri utilizzati per la stima degli oneri per ciascuna delle voci di spesa a carattere generale (affitto, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, facchinaggio), nonché per le componenti di spesa a titolo di servizi tecnici (Infrastrutture ICT e *Cyber Security*; Previsione sistemi autonomi; AE Sogei per gestione applicativa, evolutive e *Service Desk*) e di supporto e assistenza, nonché per l'allestimento della sala conferenze. Inoltre, poiché nella tabella di riepilogo complessivo fornita dalla relazione tecnica risultano oneri annui per interventi pari a 272 mila euro, senza ulteriori specificazioni, andrebbero illustrati i criteri di quantificazione e i parametri utilizzati a tal fine.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria prevista all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), per 7.327.446 euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 2346, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati a carico delle medesime risorse.

In merito all'articolo 6, comma 2, che attribuisce all'Organismo per la parità una somma, nel limite

massimo di euro 2.035.357 annui, rileva che non è specificato l'anno di inizio e non risulta disciplinata dallo schema in esame la procedura per l'esatta determinazione della somma. In aggiunta, né la norma né le relazioni annesse allo schema di decreto specificano le finalità di tale stanziamento. Andrebbero pertanto fornite informazioni circa la destinazione di tali spese, in particolare se correlate alle funzioni e attività previste per l'Organismo ai sensi dell'articolo 4, valutando la possibilità di ricorrere ad una formulazione più dettagliata della norma.

Inoltre, poiché la relativa copertura è disposta a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 1837, andrebbero fornite rassicurazioni sulla compatibilità di tale assegnazione rispetto agli altri interventi di spesa già programmati sullo stesso Fondo.

Infine, in coerenza con il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbe fornito il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi, al fine di verificare gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto.

In relazione all'articolo 7, che attribuisce all'Organismo per la parità compiti di ricezione di denunce, assistenza gratuita alle vittime, promozione di tentativi di conciliazione e attività di mediazione, su cui la relazione tecnica non si sofferma, andrebbero evidenziate le risorse che potranno essere destinate allo svolgimento di tali attività.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 336 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo la disponibilità ad attendere fino a domani per l'espressione del parere.

La rappresentante del GOVERNO, nel convenire con la richiesta del Presidente, si riserva di dare riscontro ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di chiarimento relativa al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione dei senatori, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 3 febbraio scorso.

La rappresentante del GOVERNO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 14,35.

